



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 7 agosto 2020

Egregio
Ing. Giuseppe GASPARETTO
Responsabile Unico del Procedimento
CONSORZIO BONIFICA ADIGE EUGANEO
Via Augustea n.25
35042 ESTE (PD)

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'appalto del Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova

Egregio Ingegnere,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, mi permetta di formulare alcune osservazioni in merito al calcolo della parcella e ai criteri di valutazione delle offerte.

In particolare mi riferisco al paragr. 19.1 del disciplinare di gara in cui, alla lett. B2, in relazione alle caratteristiche metodologiche dell'offerta si richiede che "Il concorrente dovrà proporre un piano di verifiche, ispezioni prove di laboratorio e collaudi sulle componenti principali dell'opera quali i singoli materiali di costruzione ed il loro assemblaggio. I costi relativi a queste attività, incluse le prove di laboratorio, sono da intendersi a carico del concorrente".

Innanzitutto non si comprende il motivo per cui tali prestazioni debbano essere a carico del concorrente dal momento che, nella prassi, è compito del

direttore dei lavori vigilare sulla corretta esecuzione delle indagini a carico invece dell'appaltatore dei lavori; esse infatti dovrebbero costituire un costo distinto dalla progettazione e a carico della stazione appaltante.

In secondo luogo va rilevato che il costo di tali prestazioni non appare in alcun modo quantificato e non è pertanto contenuto nel calcolo della parcella allegato atti di gara. Ciò sembra generare una riduzione illegittima e ingiustificata del corrispettivo di gara. Al riguardo l'Anac, con le linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e poi con delibera n. 417 del 15 maggio, ha riconosciuto l'obbligatorietà dell'indicazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi. In particolare nella parte III delle citate linee guida, al paragr. 2.2, viene disposto che "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi". Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Anche la nota illustrativa al bando tipo Anac n. 3 prevede, al paragrafo 3, l'obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al DM 17 giugno 2016.

Va inoltre considerato che nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto n. 148 del 16 ottobre 2017, all'articolo 19-quaterdecies è stato introdotto il principio dell'equo compenso per tutte le professioni (con riferimento anche al "decreto parametri", DM 17 giugno 2016).

Infine la citata clausola del disciplinare assume ancora più rilevanza perché riferita ai criteri di valutazione delle offerte (per tali prestazioni vengono addirittura attribuiti 20 punti). Ciò quindi, oltre ad influire pesantemente sul compenso, genera una enorme restrizione della concorrenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare la suddetta clausola secondo quanto segnalato, in modo da evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

Gabriele Scicolone
